



I.C.S. "Rita Levi Montalcini"

Piazza San Paolo n. 4 - 90135 PALERMO (PA) - tel. 091/311054

Codice Meccanografico: PAIC8A000C

CF 80013220829

e-mail paic8a000c@istruzione.it - PEC paic8a000c@pec.istruzione.it

Sito web: www.icsritalevimontalcini.it/

SECONDARIA DI PRIMO GRADO

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Su proposta del consiglio di Istituto il presente regolamento è applicabile fino al punto 12 agli alunni della scuola primaria. I casi più gravi verranno invece discussi dal consiglio di classe presieduto dalla Dirigente Scolastica

A- PREMESSA

L'istituto comprensivo RITA LEVI-MONTALCINI, alla luce dello Statuto delle studentesse e degli studenti, Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249, come integrato e modificato dal D.P.R del 21 novembre 2007, n. 235e del Piano dell'Offerta Formativa Triennale, ritiene che la Scuola debba essere vissuta come luogo di cultura e come comunità in cui i diversi soggetti interagiscono e siano coinvolti in un processo di coeducazione. Il presente REGOLAMENTO DI DISCIPLINA si ispira a questa premessa di fondo :

- La scuola ha come compito fondamentale l'educazione e la formazione degli studenti.
- I provvedimenti disciplinari hanno quindi finalità educativa e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità e a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni.
- La sanzione disciplinare connessa al comportamento non può influire sulla valutazione del profitto.
- Le sanzioni sono proporzionate alle infrazioni disciplinari e ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica.
- La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Art. 1 - DIRITTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

L'alunno/a ha diritto:

1. **Al massimo rispetto.** Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui/lei con atteggiamento di fiducia e con modi e linguaggio appropriati. L'insegnante è attento alle sue esigenze e non esercita alcuna pressione ideologica e forma di coercizione. La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze degli alunni. Il Consiglio di classe concorda un carico di lavoro a scuola e a casa equilibrato nell'arco della settimana.
2. **Ad essere accettato/a dai suoi compagni e integrato/a nel gruppo-classe.** L'insegnante favorisce con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe e il rispetto delle regole di convivenza civile.
3. **Ad acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità.** La Scuola si prodiga per migliorare il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi. La Scuola garantisce un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno. La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa, proponendo agli alunni attività integrative e di sostegno, sia in forma obbligatoria (al mattino) che facoltativa (al pomeriggio).
4. **Ad acquisire una formazione integrale.** La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire competenze di cittadinanza, senso critico e consapevolezza di sé.
5. **A comprendere le regole di comportamento scolastico che gli vengono richieste di rispettare.** L'insegnante designato dal Consiglio di classe spiega all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di Istituto. Gli alunni sono coinvolti nel formulare un Regolamento di classe che rispecchi e cali nella realtà della classe il Regolamento di Istituto.
6. **A comprendere gli obiettivi curricolari ed educativi.** L'insegnante coinvolge gli alunni nel processo di apprendimento. Il Consiglio di classe informa gli alunni ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica.
7. **Ad una valutazione trasparente e tempestiva.** L'insegnante svolge prove di verifica chiare nella formulazione degli obiettivi da valutare. L'insegnante provvede alla correzione delle prove di verifica prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.
8. **Ad un orientamento scolastico e professionale.** La Scuola offre agli alunni gli strumenti formativi ed informativi per una scelta consapevole dopo la terza media.
9. **Ad un ambiente sicuro ed adeguato.** La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.
10. **A disporre di adeguata attrezzatura tecnologica.** La Scuola fa in modo che tutte le classi e gli alunni utilizzino periodicamente laboratori, aule attrezzate e risorse digitali

Art. 2 - DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti i membri della comunità e l'adozione di comportamenti miranti al raggiungimento degli obiettivi della comunità attraverso il rispetto di doveri.

Gli studenti sono tenuti a:

- frequentare regolarmente le lezioni ed essere puntuali;
- assolvere con diligenza gli impegni scolastici;
- Aver cura dei materiali e portarli a scuola regolarmente;
- Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze, dei ritardi e per la riconsegna dei riscontri;
- Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio;
- Rispettare le consegne degli insegnanti;
- Rimanere con il gruppo classe durante gli spostamenti all'esterno della scuola (visite guidate e viaggi di istruzione);
- mantenere un comportamento corretto e collaborativo;

- avere nei confronti dei propri compagni, dei docenti e di tutto il personale della scuola, lo stesso rispetto, anche formale, richiesto per se stessi;
- Non usare parole, gesti, comportamenti offensivi e /o intimidatori, discriminatori a contenuto/sfondo sessuale, di genere, di appartenenza religiosa e/o etnico-culturale, con qualsiasi mezzo, inclusi i social network;
- assumere comportamenti pericolosi e aggressivi che possano provocare danni fisici agli altri;
- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
- utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
- frequentare l'ambiente scolastico indossando un abbigliamento consono;
- avere la massima cura nell'uso dei locali scolastici e degli arredi, condividendo la responsabilità di mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- Tenere spento il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici, salvo esplicita autorizzazione dell'insegnante.

Art 3- SANZIONI DISCIPLINARI

Venir meno ai precedenti doveri scolastici prefigura una mancanza disciplinare per la quale sono previste, a seconda della gravità e delle frequenze, le relative sanzioni disciplinari.

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nell'accertamento delle responsabilità comportanti sanzioni disciplinari vanno distinte le situazioni occasionali, o mancanze determinate dalle circostanze fortuite, dalle mancanze gravi che denotino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui e pregiudizievole al buon andamento delle lezioni.

Possono essere sanzionate anche le mancanze collettive, distinguendo quando possibile le responsabilità di ognuno.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per gravi mancanze commesse fuori della scuola, qualora abbiano avuto notevole ripercussione nell'ambiente scolastico.

Le sanzioni disciplinari non sono determinanti nella valutazione del profitto, ma saranno prese in considerazione nell'elaborazione del voto relativo al comportamento.

Art 4 – Modalità di adozione delle sanzioni disciplinari

1. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
2. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 1, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
3. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono **adottati dal consiglio di classe**. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.

4. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
5. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
6. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
7. Le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione dalle lezioni possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato e previa istruttoria che preveda:

a) Contestazione d'addebito

b) Audizione dell'alunno in presenza dei genitori ovvero degli stessi in rappresentanza dell'alunno da parte dell'Organo collegiale competente o in alternativa l'alunno e o i genitori possono produrre memoria scritta.

c) Decisione dell'Organo competente e comunicazione alla famiglia

8. Casi particolari : L'allontanamento dall'attività didattica può riguardare anche attività didattiche che si svolgano fuori dalla scuola come uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, partecipazione a gare o eventi sportivi

Art. 5 IMPUGNAZIONI

a) Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle lezioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia dell'Istituto, che decide nel termine di 10 giorni.

b) É ammesso il ricorso contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno. Il ricorso va inoltrato al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale che decide su parere vincolante dell'Organo di Garanzia regionale.

Art. 6- SANZIONI.

| COMPORAMENTI SCORRETTI | SANZIONI in ordine successivo di applicazione (secondo la gravità e/o la replicazione del fatto) |
|--|---|
| 1. Arrivo in ritardo senza giustificazione | <ul style="list-style-type: none"> • A partire dalle 8.16 l'allievo entrerà in classe ma verrà computata l'intera ora di assenza verrà computata al fine della validazione dell'anno scolastico) • Oltre la soglia dei 3 ritardi consecutivi si procederà a convocazione della famiglia, con ripercussione sul voto di condotta |
| 2. Uscita anticipata reiterata | <ul style="list-style-type: none"> • Oltre la soglia di 4 volte al mese convocazione delle famiglie • Consegne da svolgere in classe o a casa: obbligo di svolgimento di attività didattiche di recupero e compensazione relative agli argomenti trattati durante le assenze, con ripercussione sul voto di condotta |

| | |
|---|---|
| 3. Mancata giustificazione delle assenze | <ul style="list-style-type: none"> • Rimprovero verbale e annotazione sul registro di classe • Se il giorno successivo non viene presentata giustificazione si procede a convocazione delle famiglie, con ripercussione sul voto di condotta |
| 4. Mancata restituzione e firma di avvisi, comunicazioni e tagliandi | <ul style="list-style-type: none"> • Rimprovero verbale e annotazione nel registro di classe • Comunicazione telefonica e convocazione famiglia per firma sul documento, o, in mancanza, esclusione dall'attività in questione |
| 5. Abbigliamento inadeguato | <ul style="list-style-type: none"> • Rimprovero verbale • Comunicazione alle famiglie ed eventuale convocazione |
| 6. Falsificazione della firma dei genitori | <ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione alla famiglia per comprovare il fatto • Nota disciplinare e convocazione del Consiglio di classe straordinario |
| 7. Mancato assolvimento degli impegni di studio a casa e a scuola | <ul style="list-style-type: none"> • Rimprovero verbale • In caso di comportamento reiterato, comunicazione alle famiglie • Consegne da svolgere in classe: obbligo di svolgimento di attività di recupero e compensazione relative agli argomenti trattati |
| 8. Disturbo arrecato alle lezioni, al cambio dell'ora e durante la ricreazione | <ul style="list-style-type: none"> • Rimprovero verbale • Nota disciplinare e comunicazione alle famiglie |
| 9. Mancato rispetto delle indicazioni di docenti o collaboratori scolastici addetti alla sorveglianza | <ul style="list-style-type: none"> • Rimprovero verbale • Nota disciplinare e comunicazione alle famiglie • In caso di comportamenti reiterati, esclusione dalla partecipazione ad attività extracurricolari o curricolari legate all'arricchimento dell'offerta formativa (visite guidate – cinema – teatro – tornei – ecc) |
| 10. Utilizzo scorretto delle strutture e dei locali della scuola rispetto alle norme di sicurezza | |
| 11. Mancanza di rispetto nei confronti del personale dell'istituto | |
| 12. Mancato rispetto della pulizia degli ambienti | <ul style="list-style-type: none"> • Nota disciplinare e comunicazione alle famiglie • lo studente dovrà porvi rimedio provvedendo alla pulizia |
| 13. Uso di un linguaggio non adeguato (turpiloquio, bestemmia, espressioni di tipo razzista...) | <ul style="list-style-type: none"> • Nota disciplinare e comunicazione alle famiglie • Convocazione del CdC straordinario • Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni con attività educative da svolgere a casa), in collaborazione con la famiglia e/o esclusione dalla partecipazione ad attività extracurricolari o curricolari legate all'arricchimento dell'offerta formativa (visite guidate – cinema – teatro – tornei – ecc) |
| 14. Danni volontari all'edificio, alle suppellettili, alle attrezzature dell'Istituto e ai beni delle persone | <ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale e annotazione sul registro • Convocazione della famiglia • Sospensione fino a 3 giorni • riparazione del danno o risarcimento dello stesso, anche in modo simbolico. Il provvedimento è da considerarsi aggiuntivo rispetto alle sanzioni precedenti. Esso deve essere formalizzato alle famiglie, a cura del Dirigente. |

| | |
|--|---|
| <p>15. Utilizzo di oggetti personali quali cellulari, i-pod, giochi elettronici...non a scopo didattico</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale • Nota disciplinare e comunicazione alla famiglia Sottrazione temporanea dell'oggetto che viene sostituito alla fine delle lezioni Ammonizione (1^ volta) • Consegna del telefono cellulare o di altra strumentazione all'insegnante e riconsegna al termine delle lezioni. (2^ volta) • Consegna del telefono cellulare o di altra strumentazione all'insegnante e riconsegna dello stesso ai genitori opportunamente convocati (dalla 3^ volta in poi). • Sospensione in caso di uso reiterato del cellulare In casi di utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali si rimanda al regolamento relativo al cyberbullismo |
| <p>16. Comportamento lesivo della persona e della dignità altrui: offese, atti di violenza fisica e/o psicologica, minacce</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Rimprovero verbale e nota disciplinare nel registro di classe e comunicazione alle famiglie • esclusione dalla partecipazione ad attività extracurricolari o curricolari legate all'arricchimento dell'offerta formativa (visite guidate – cinema – teatro – tornei – ecc) • Nei casi più gravi, sospensione fino a quindici giorni, per fatti documentati, reiterati e testimoniati, che denotino mancanza assoluta di rispetto verso il Dirigente, i docenti ed il personale della scuola, i compagni ed i coetanei, o ancora per fatti che turbino l'attività didattica, che mettano a rischio l'incolumità di alunni e personale, o infine per gravi danni al patrimonio della scuola. Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Consiglio di classe riunito in seduta straordinaria). |
| <p>17. Uscita da parte dell'alunno senza autorizzazione della scuola</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Rimprovero verbale, nota disciplinare con comunicazione alle famiglie, convocazione del CdC straordinario e sospensione o esclusione dalla partecipazione ad attività ricreative, uscite, viaggi |
| <p>18. Atti gravi di violenza fisica e/o psicologica gravi e reiterati, tali da generare un elevato allarme sociale</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione art. 4 commi 9bis-9ter e 10 del D.P.R. 235/2007 |
| <p>19. Disturbo ripetuto per motivi non legati all'attività didattica della lezione da parte di studenti provenienti da altre classi</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Richiamo verbale la prima volta • Nota disciplinare dalla seconda volta nell'arco della stessa mattinata |

NB I provvedimenti sospensivi cercheranno di non prevedere in assoluto la non frequenza degli allievi, ma saranno rimodulati in modo da far svolgere loro delle attività utili alla comunità scolastica.

Su proposta degli Organi Collegiali, può essere offerta all'alunno la possibilità di convertire l'allontanamento dalla scuola con attività in favore della comunità scolastica. Tali possibili misure si configurano non solo come sanzioni autonome diverse dall'allontanamento, ma anche come misure accessorie che possono accompagnarsi alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa. Sono attività varie di natura sociale, culturale ed in favore della comunità scolastica. Possono essere assegnate anche in combinazione tra loro e venire svolte anche in orario extrascolastico e possono accompagnare, come misure accessorie, sanzioni lievi o gravi. La loro applicazione quale misura alternativa implica ovviamente la mancata reiterazione dei comportamenti trasgressivi che l'hanno determinata. Consistono in:

- cura e/o pulizia degli ambienti scolastici e degli spazi verdi;
- riordino aule, armadi, ecc.;
- sostegno a compagni o ad attività curate da singoli insegnanti;
- svolgimento compiti organizzativi connessi con iniziative varie;
- percorsi di riflessione guidati;
- produzioni di elaborati – composizioni scritte o artistiche o tecnologiche – che inducano alla rielaborazione critica di episodi scolastici;